Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 19 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Veneto

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 11 *ottobre* 1978 *registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *maggio* 1979 *registro n.* 12 *Difesa. foglio n.* 20

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

CAVALLO Aldo, nato il 17 marzo 1927 e Cuneo. — Partigiano combattente di provata fede patriottica, si offriva volontario per una rischiosa azione di sabotaggio contro un munito presidio nemico. Alla testa del suo reparto, dopo essersi introdotto nel cuore dell'abitato, irrompeva di sorpresa nell'alloggio del capitano tedesco comandante di compagnia, riuscendo a metterlo fuori combattimento dopo una drammatica lotta corpo a corpo. Il disordine provocato dagli avversari per tale perdita, permetteva ai suoi uomini di portare brillantemente a termine l'azione intrapresa completandola con la cattura di novantatre prigionieri ed una notevole quantità di materiale vario tra cui armi e munizioni. — Busca, 13 aprile 1945.

GALFRE' Lorenzo Michele, nato il 14 maggio 1921 a Saluzzo (Cuneo). — Capo squadra partigiano, dimostrava capacità di organizzatore e notevoli doti di coraggio. In una rischiosa impresa compiuta in una città tenuta saldamente dal nemico, col suo deciso comportamento contribuiva in modo determinante al buon esito della azione che fruttava la cattura di numerosi prigionieri e un abbondante bottino di armi e munizioni. — Busca, (Cuneo), 13 aprile 1945.

SANDRI Renato, nato il 27 luglio 1926 a Marcaria (Mantova). — Partigiano, benchè giovanissimo, riusciva con la forza del suo esempio e l'ardore della sua fede patriottica, a trascinare i suoi compagni d'arme in molteplici rischiose azioni dando ripetutamente prova di grande valore. Nel corso di un rastrellamento, rimasto solo con un compagno a sorveglianza di un deposito di armi, veniva accerchiato da preponderanti forze nemiche. Con abile e risoluta azione rispondeva immediatamente al fuoco riuscendo infine a sottrarsi alla cattura. Mirabile esempio di ardimento e di dedizione alla Patria. — Campofontana, 14 luglio 1944.

CROCI

QUIRICO Marco, nato il 25 aprile 1923 a Casaleggio (Novara). — Partigiano combattente si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo nella guerra di Liberazione svoltasi in Dalmazia. Tornato in Italia chiedeva ed otteneva di continuare la lotta armata per la libertà inquadrandosi nelle formazioni Garibaldine della Valsesia. Diventato comandante di plotone alla testa dei suoi uomini attaccava un posto di blocco nemico fortificatosi su un ponte. Benché ferito continuava a combattere fino alla resa dell'avversario. Esempio di alte virtù militari e di sprezzo del pericolo. — Ponte Ticino Oleggio, 25 aprile 1945.

SCAGLIONE Bruno, nato il 28 giugno 1920 a Dronero (Cuneo). — Organizzatore e sostenitore della lotta partigiana nella Val Maira, partecipava a tutti i combattimenti dimostrando coraggio non comune e sprezzo del pericolo. Posto a sbarramento della valle con i suoi uomini durante i duri attacchi del 29 e 30 luglio 1944, ripiegava dopo due giorni di strenuo combattimento. Successivamente, impegnava a sua volta il nemico quando questi era ormai sulla strada della ritirata e lo sottoponeva a serio e continuo logoramento. — Val Maira, 29-30 luglio 1944.

SCROCCO Umberto, nato il 19 marzo 1921 a Villa Santina (Udine). — Patriota fervente affrontava la dura lotta distinguendosi subito per le sue doti di coraggio e capacità di comando, tanto da essere nominato ben presto comandante di battaglione. Il 10 agosto 1944, in località « Selva » di Verzeguis, alla testa dei suoi uomini impegnava una forte colonna nemica per altre sei ore di duro combattimento arrestandone l'avanzata e infliggendo all'avversario pesanti perdite. — Zone del Friuli, 21 giugno 1944-1° maggio 1945.

SILVESTRI Ercole, nato il 6 luglio 1920 a Cuneo. — Postosi volontariamente al comando di una piccola pattuglia, destinata a recuperare una pesante arma occultata in zona presidiata da forze nemiche, riusciva nello scopo aprendosi il varco tra le file avversarie a colpi d'arma da fuoco causando all'avversario ingenti perdite, costringendolo infine alla ritirata. Valoroso combattente votato agli ideali di Libertà e di giustizia. — Agliano d'Asti, 28 marzo 1945.

STEFFAN Ado, nato il 7 marzo 1921 a Pieve d'Alpago (Belluno). — Partigiano combattente, si distingueva ben presto per coraggio e ardore combattivo. Avvistata una autocolonna nemica in ritirata non esitava ad impegnarla con i suoi pochi uomini stroncando ogni resistenza e costringendo l'avversario alla resa. Mirabile esempio di cosciente ardimento e di dedizione alla causa della libertà. — Veneto, 10 marzo 1944-1° maggio 1945.

VOLPARI Cesare, nato il 20 febbraio 1925 a Milano. — Fervente patriota e organizzatore di formazioni partigiane, chiedeva di partecipare ad una difficile azione contro una agguerrita colonna nemica. Affrontato il combattimento, nonostante la superiorità numerica dell'avversario, lo costringeva alla resa. Mentre procedeva al disarmo dei prigionieri catturati veniva gravemente ferito dallo scoppio di una bomba a mano, proditoriamente scagliatagli contro da uno di essi e per la quale dovette subire l'amputazione del piede destro, fiero di offrire per la causa della libertà parte di se stesso. — Porcellengo di Paese (Treviso), 30 aprile 1945.

(5689)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **281.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Montenascone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879 con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Montefiascone;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Montefiascone è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1878 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1979
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 40

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Trofoton-Laif » sciroppo, nella confezione flacone da 200 cc (250 g circa) della ditta Laif, in Torino. (Decreto di revoca numero 5479/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 aprile 1954, col quale venne registrata al n. 8861 la specialità medicinale denominata « Trofoton-Laif » sciroppo, nella confezione flacone da 200 cc (250 g circa), a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro, 24/*A*, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Trofoton-Laif » sciroppo, nella confezione flacone da 200 cc (250 g circa), registrata al n. 8861 in data 24 aprile 1954, a nome della ditta Laif, con sede in Torino, via Pesaro, 24/*A*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5795)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cardio-Mio-Trofina », nella confezione flacone da 50 compresse, della ditta Effepi farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5483/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 ottobre 1951, con il quale venne registrata al n. 5535 la specialità medicinale denominata « Cardio-Mio-Trofina », nella confezione flacone da 50 compresse a nome della ditta Effepi farmaceutici, con sede in Roma, via Tiburtina km 14,900, già sita in via F. Denza n. 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Officina preparati galenici di Roma;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cardio-Mio-Trofina », nella confezione flacone da 50 compresse, registrata al n. 5535 in data 30 ottobre 1951, a nome della ditta Effepi farmaceutici di Roma, via Tiburtina km 14,900.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5799)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Enteroralsiero », nella confezione flacone × 500 cc per uso orale della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 5496/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 13 dicembre 1954, con il quale venne registrata al n. 9610 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Enteroralsiero » nella confezione flacone × 500 cc uso orale, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione oltre i termini stabiliti per le controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Enteroralsiero », nella confezione flacone × 500 cc uso orale, registrata al n. 9610 in data 13 dicembre 1954 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Otofarma », nella confezione flacone × 10 cc, della ditta Farmaceutici Italia, in Milano. (Decreto di revoca n. 5497/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 20 ottobre 1953 e 2 febbraio 1955, con i quali venne registrata al n. 8237 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Otofarma », nella confezione flacone × 10 cc a nome della ditta Farmaceutici Italia, con sede in Milano, già in via F. Turati, 18, ed ora in largo Donegani, 1/2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che la preparazione di cui trattasi non rientra tra quelle ammesse dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Otofarma », nella confezione flacone × 10 cc, registrata al n. 8237 in data 20 ottobre 1953 e 2 febbraio 1955, a nome della ditta Farmaceutici Italia, con sede in Milano, largo Donegani, 1/2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5814)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « X - Artrix », 20 compresse da g 0,65 e della relativa categoria 10 supposte da g 2,1, della ditta Istituto chemioterapico sperimentale, in Torino, e successivamente acquistata dalla ditta Laboratori associati industria farmaceutica - L.A.I.F., in Torino. (Decreto di revoca n. 5540/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 ottobre 1959, con il quale vennero registrate ai numeri 16155 e 16155/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « X-Artrix », 20 compresse da g 0,65 e la relativa categoria 10 supposte da g 2,1, a nome della ditta Istituto chemioterapico sperimentale, con sede in Torino, via Gioberti n. 39, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Opoatma, con sede in Torino, via Massena n. 60;

Visto l'atto di acquisto in data 26 giugno 1964, registrato a Torino il 27 giugno 1964 al n. 029145 dal quale risulta il passaggio di proprietà del prodotto suddetto dalla ditta Istituto chemioterapico sperimentale di Torino alla ditta Laboratori associati industria farmaceutica - L.A.I.F., con sede in Torino, via Pesaro n. 24, e officina farmaceutica nella medesima sede;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione, non avendo la ditta acquirente inviato tutta la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta interessata è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « X-Artrix », 20 compresse da g 0,65 e della relativa categoria 10 supposte da g 2,1, registrate rispettivamente ai numeri 16155 e 16155/A in data 26 ottobre 1959, a nome della ditta Istituto chemioterapico sperimentale di Torino e acquistate successivamente dalla ditta Laboratori associati industria farmaceutica - L.A.I.F. di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5994)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calmante del Dott. Bruno », bustina da 1 cachet, della ditta O.F.A., in Milano. (Decreto di revoca n. 5529/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 marzo 1958, con il quale venne registrata al n. 13561 la specialità medicinale denominata: « Calmante del Dott. Bruno » bustina da 1 cachet, a nome della ditta O.F.A. - Officina farmacoterapica ambrosiana, con sede in Milano, via Alfredo Pizzone n. 3 (già sita in Milano, via Messina n. 28/B), prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che non è stato possibile procedere alla notifica alla ditta O.F.A. - Officina farmacoterapica ambrosiana del citato parere del Consiglio superiore di sanità per eventuali controdeduzioni, in quanto la suddetta ditta, avendo cessato ogni attività produttiva dall'ottobre 1972, è risultata sconosciuta al proprio indirizzo;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Calmante del Dott. Bruno » bustina da 1 cachet, registrata al n. 13561, in data 12 marzo 1958, a nome della ditta O.F.A. - Officina farmacoterapica ambrosiana, con sede in Milano, via Alfredo Pizzone n. 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina PP Mayer », nella confezione fiale 10 × 2 cc per g 0,10, nonchè della relativa categoria compresse nella confezione da 10 compresse per g 0,20, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5517/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 marzo 1953 e 30 giugno 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 7506 e 7506/A rispettivamente la specialità medicinale denominata: « Vitamina PP Mayer », nella confezione fiale 10 per cc 2 per g 0,10 e la relativa categoria compresse, nella confezione da 10 compresse per g 0,20, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino n. 161, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Vitamina PP Mayer » nella confezione fiale 10 per cc 2 per g 0,10 nonché la relativa

categoria compresse, nella confezione da 10 compresse per g 0,20, registrate rispettivamente ai numeri 7506 e 7506/A, in data 7 marzo 1953 e 30 giugno 1965 a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino n. 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Riconoscimento della sezione di Pesaro della Lega navale italiana ai sensi degli articoli 4 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Pesaro della Lega navale italiana, con la quale viene chiesto il riconoscimento di cui all'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 53 espresso in data 1° marzo 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Pesaro della Lega navale italiana, con sede in Pesaro, via fra i due Porti n. 20, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La sezione di Pesaro della Lega navale italiana può avvalersi, a favore dei propri soci, della facoltà prevista dall'art. 4 della legge suddetta n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino alle 25 tonnellate.

Art. 3.

Fermo restando il potere delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Pesaro della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati, nonchè l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim
della marina mercantile
PRETI

(5924)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Integrazione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Considerata la necessità di integrare la composizione del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione sindacale dei lavoratori del commercio nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Vista la comunicazione del 6 aprile 1979, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL, ha designato il sig. Leonardo Romano a membro del predetto comitato;

Decreta:

Il sig. Leonardo Romano è chiamato a far parte del menzionato comitato di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbra, in Nocera Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mineral Umbra di Nocera Umbra (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbra di Nocera Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1979 al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6494)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vinitalia di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 1° marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata fino al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6497)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1979.

Modificazione alle modalità per la erogazione delle somme stanziate per l'estinzione dei debiti dei comuni nei confronti degli enti ospedalieri, degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura nonchè delle case di cura private.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recanti, tra l'altro, norme per l'estinzione dei debiti dei comuni nei confronti degli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con il quale è stabilito che i criteri

di riparto e le modalità di erogazione delle somme stanziate saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 151156 del 7 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1977, con il quale è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il capitolo 1581 con lo stanziamento di lire 219.166.666.667;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 1978, con il quale sono stati stabiliti detti criteri di riparto e modalità;

Vista la lettera n. 103398 del 25 maggio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto la modifica dell'art. 2 del citato decreto, per l'elevazione della percentuale di rimborso al 100 %;

Considerato che molti enti sono impossibilitati a fornire gli elenchi di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, previsti come documentazione all'art. 3, punto 3, del citato decreto, in quanto detta norma, facoltativa, non è stata più applicata per l'intervenuta scadenza dell'anticipazione statale delle spedalità di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 70, cessata col 31 dicembre 1972, per effetto della legge 6 dicembre 1971, n. 1045;

Considerata la necessità di consentire l'invio di una sola documentazione parziale da parte degli enti ospedalieri, degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura, nonché delle case di cura private;

Considerata l'opportunità di ribadire nonostante l'intervento statale sull'estinzione dei crediti, l'efficacia della norma di cui alla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, che impone ai comuni l'esercizio della rivalsa nei confronti di chi non aveva titolo all'assistenza gratuita a carico del comune prima del 1° gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, all'estinzione dei debiti dei comuni per spedalità nei confronti degli enti ospedalieri, degli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura, nonché delle case di cura private, viene provveduto a cura del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione gestioni contabili, in misura integrale delle contabilità riconosciute regolari. Agli enti ospedalieri, agli altri istituti ed enti pubblici e privati di ricovero e cura, nonché alle case di cura private che hanno ricevuto l'anticipazione del 64%, in applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 1978, è corrisposta la differenza, secondo l'ordine cronologico.

Art. 2.

E' autorizzato l'invio al Ministero dell'interno, per il rimborso, di una sola contabilità parziale, documentata nei sensi prescritti all'art. 3 del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Art. 3.

E' soppresso il n. 3, dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 marzo 1978.

Art. 4.

L'estinzione dei debiti dei comuni verso gli enti ospedalieri, gli altri istituti de enti pubblici e privati di ricovero e cura, nonché le case di cura private, non esenta i comuni dal promuovere ed eseguire la rivalsa nei confronti di chi non aveva titolo all'assistenza a carico dei comuni stessi, anteriormente al 1° gennaio 1975, a norma della legge 3 dicembre 1931, n. 1580.

I comuni sono tenuti a versare gli importi recuperati presso la tesoreria provinciale dello Stato in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 25

(6596)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vinitalia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 1° marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia di Roma, è prolungata fino al 27 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6508)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 6 settembre 1978, 17 marzo 1979 e 18 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 febbraio 1978 al 5 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è prolungata fino al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6495)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, in Lendinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1978, 28 ottobre 1978, 2 gennaio 1979 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1977 al 17 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lendifibre, con sede in Lendinara (Rovigo), è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6496)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio provinciale dell'edilizia popolare, in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata il 30 dicembre 1978 nei confronti della società cooperativa Consorzio provinciale dell'edilizia popolare, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio provinciale dell'edilizia popolare, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Maria Mengacci in data 25 giugno 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Valerio Lusini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6274)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1978, 31 agosto 1978, 28 novembre 1978, 2 gennaio 1979 e 7 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6492)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vist la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona);

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: Scotti

(6500)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unipack, in Crespellano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Unipack, in liquidazione, di Crespellano (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unipack, in liquidazione, di Crespellano (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 luglio 1978 al 17 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: Scotti

(6501)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimento di Loranzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 16 marzo 1979, 17 marzo 1979 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 dicembre 1977 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano), stabilimento di Loranzè (Torino), è prolungata fino al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ferrari, in Novara, della ditta Fonderie ing. Ferrari, in Novara e della ditta Cromozama, in Vaprio d'Agogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Fonderie Ferrari di Novara, della ditta Fonderie ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Ferrari di Novara, della ditta Fonderie ing. Ferrari di Novara e della ditta Cromozama di Vaprio d'Agogna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6502)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, in Borgoticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6505)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 16 febbraio 1979 e 23 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1978 al 4 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6503)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1968, 3 luglio 1979, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978 e 23 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, in Borgoticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara);

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6506)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano, in Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cantieri navali Solimano, con sede in Savona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano, con sede in Savona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6509)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano, in Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cantieri navali Solimano, con sede in Savona;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cantieri navali Solimano, con sede in Savona, è prolungata fino al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6504)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1288/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979-80, i prezzi applicabili nel settore dello zucchero, la qualità tipo delle barbabietole e il coefficiente di calcolo della quota massima.

Regolamento (CEE) n. 1289/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna saccarifera 1979-80, i prezzi d'intervento derivati, il prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi della barbabietola, i prezzi d'entrata, l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione e l'importo del rimborso per il compenso delle spese di magazzinaggio.

Regolamento (CEE) n. 1290/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna saccarifera 1979-80, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1291/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che stabilisce, per la campagna saccarifera 1979-80, misure destinate ad agevolare lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1292/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3331/74 relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1294/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1295/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1296/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979-80, i principali centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e i prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri.

Regolamento (CEE) n. 1297/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione di allevamento 1979-80, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta.

Regolamento (CEE) n. 1298/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979-80, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti.

Regolamento (CEE) n. 1299/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979-80, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1300/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1301/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2511/69 e (CEE) n. 1035/72 per quanto riguarda i limoni.

Regolamento (CEE) n. 1302/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati.

Regolamento (CEE) n. 1303/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 1304/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1305/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1306/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1307/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1308/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1309/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1310/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1311/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1312/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1313/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1314/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1315/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1316/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1317/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1318/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° luglio 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1319/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1320/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1321/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1322/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1323/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1324/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1325/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1326/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1327/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1328/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1329/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1330/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa, per la campagna saccarifera 1979-80, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1331/79 della commissione, del 29 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1332/79 della commissione, del 29 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1333/79 della commissione, del 29 giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1334/79 della commissione, del 29 giugno 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1335/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa per la campagna saccarifera 1979-80 gli importi forfettari per le spese di magazzinaggio e di condizionamento nonché il premio per lo zucchero greggio di cui al regolamento (CEE) n. 2103/77.

Regolamento (CEE) n. 1336/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa per la campagna saccarifera 1979-80 l'importo forfettario previsto dal regime di scorta minima.

Regolamento (CEE) n. 1337/79 della commissione, del 29 giugno 1979, relativo alla compensazione da concedere in caso di svantaggio subito da taluni esportatori di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1338/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio per il periodo compreso tra il 1° luglio 1979 e il 30 giugno 1980.

Regolamento (CEE) n. 1339/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1340/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa, fino alla fine della campagna 1979-80, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1341/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa, fino alla fine della campagna 1979, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1342/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa fino alla fine della campagna 1979-80, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1343/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979-80, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1344/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979-80, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1345/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 710/79 per quanto concerne i coefficienti di adeguamento applicabili agli importi compensativi monetari fissati in anticipo.

Regolamento (CEE) n. 1346/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1347/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1348/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1349/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 162 *del* 30 *giugno* 1979.

(151/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	—
Collecorvino (ulteriore mutuo)	14.690.000

Con decreto ministeriale 31 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	—
Collecorvino (ulteriore mutuo)	15.000.000

(Da 759/M a 760/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco degli stessi indicate, le quali sono state dichiarate decadute dalla concessione dei marchi stessi:

« PA 98 »: Vaiana Francesco, in Palermo, via Materassi, 12;

« PA 108 »: Spitalieri Francesco, in Palermo, via Magione, 36;

« PA 111 »: Siragusa Giuseppe, in Palermo, via Paolo Gili, 25;

« PA 112 »: « A.L.A. » di Ferrara Antonino, in Palermo, via La Masa, 20;

« PA 113 »: Lecce Giuseppe, in Palermo, via Giuseppe Poiero, 22;

« PA 114 »: Sposito Giacomo, in Palermo, via Francesco Guardione, 86;

« PA 115 »: Terzo Francesco Paolo, in Palermo, via della Loggia, 14;

« PA 119 »: Scalisi Vittorio, in Palermo, via Pignatelli Aragona, 50.

(6248)

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 15 febbraio 1979, concernente la nomina dei componenti la commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 giugno 1979, alla pagina 4735, deve essere aggiunta la dicitura:

« *Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *aprile* 1979
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 15 ».

(6148)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1979, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 234, il dott. Angelo Nattino, agente di cambio presso la borsa valori di Roma, è stato accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico per le operazioni su titoli di rendita.

(6283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 16 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	820,45	820,45	820,44	820,45	820,50	820,45	820,55	820,45	820,45	820,45
Dollaro canadese	706,30	706,30	707 —	706,30	706,50	706,30	706,35	706,30	706,30	706,30
Marco germanico	450,88	450,88	451,45	450,88	450,90	450,88	450,91	450,88	450,88	450,88
Fiorino olandese	409,64	409,64	410 —	409,64	409,50	409,64	409,70	409,64	409,64	409,64
Franco belga	28,126	28,126	28,12	28,126	28,10	28,12	28,128	28,126	28,126	28,13
Franco francese	193,37	193,37	193,50	193,37	193,25	193,37	193,37	193,37	193,37	193,37
Lira sterlina	1837 —	1837 —	1836,75	1837 —	1835,50	1837 —	1837,45	1837 —	1837 —	1837 —
Lira irlandese	1704 —	1704 —	1704 —	1704 —	1700,80	—	1702 —	1704 —	1704 —	—
Corona danese	156,80	156,80	156,95	156,80	156,75	156,80	156,80	156,80	156,80	156,80
Corona norvegese	162,73	162,73	163,10	162,73	162,80	162,73	162,80	162,73	162,73	162,73
Corona svedese	194,01	194,01	194,20	194,01	193,90	194,01	194,05	194,01	194,01	194,01
Franco svizzero	497,75	497,75	498 —	497,75	498 —	497,75	498 —	497,75	497,75	497,75
Scellino austriaco	61,354	61,354	61,42	61,354	61,30	61,35	61,39	61,354	61,354	61,35
Escudo portoghese	16,60	16,60	16,92	16,60	16,80	16,90	16,90	16,60	16,60	16,90
Peseta spagnola	12,425	12,425	12,43	12,425	12,40	12,42	12,43	12,425	12,425	12,43
Yen giapponese	3,788	3,788	3,78	3,788	3,75	3,78	3,788	3,788	3,788	3,79

Media dei titoli del 16 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,325
» 5,50% » » 1968-83	85,300
» 5,50% » » 1969-84	81,550
» 6% » » 1970-85	79,975
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	75,675
» 9% » » 1975-90	81,550
» 9% » » 1976-91	82,200
» 10% » » 1977-92	85,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,560
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,400
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,300
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,900
» » » 10% 1- 1-1981	97,550
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,125
» » » 12% 1- 4-1982	98,825
» » » 12% 1-10-1983	97,750
» » » 12% 1- 1-1984	97,550
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820,50
Dollaro canadese	706,325
Marco germanico	450,895
Fiorino olandese	409,67
Franco belga	28,127
Franco francese	193,37
Lira sterlina	1837,225
Lira irlandese	1703 —
Corona danese	156,80
Corona norvegese	162,765
Corona svedese	194,03
Franco svizzero	497,875
Scellino austriaco	61,372
Escudo portoghese	16,90
Peseta spagnola	12,427
Yen giapponese	3,788

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 245/P del 30 giugno 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a otto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 28 luglio 1978, n. 478/P, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 16 agosto 1978.

(6650)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di duecentocinquantasette allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare - 2° Concorso 1979.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, la legge 27 giugno 1942, n. 924 e la legge 26 novembre 1969, n. 938: disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 51: norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371: trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70 e conseguenti provvedimenti di esecuzione: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, Arma, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Per laureati:

Corpo sanitario aeronautico	posti	56
Per diplomati:		
Arma aeronautica - ruolo servizi	»	140
Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici	»	32
Corpo di commissariato - ruolo amministrazione	»	29

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici sono suddivisi come segue:

specialità motorizzazione	posti	3
specialità aeronautici	»	11
specialità elettronici	»	12
specialità elettricisti	»	3
specialità edili	»	3

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi alle altre specialità, in aumento dei posti per esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Gli ufficiali di complemento potranno partecipare, prima del congedamento, al concorso per l'ammissione alla ferma di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371.

Dagli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ammessi alla ferma di anni cinque, saranno tratti gli ufficiali addetti al controllo della circolazione, nonché gli ufficiali addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio, dopo la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad un solo dei Corpi, Arma, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del presente decreto e non superato il ventottesimo. Potranno, altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perché già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicoattitudinale al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonché della idoneità generica al volo ed abbiano una statura non inferiore a m 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo sanitario aeronautico:

laurea in medicina e chirurgia.

I concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono, inoltre, essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Qualora al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso;

2) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioneria e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte, di maturità professionale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508.

3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità motorizzazione;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità aeronautici;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettronica;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità elettricisti;

diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialità edili.

4) per il Corpo commissariato, ruolo amministrazione:

diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta.

I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero. L'idoneità fisica e psico-attitudinale al servizio di cui alla predetta lettera *c*) del presente articolo, verrà graduata a cura dei competenti organi dell'Aeronautica militare nelle tre categorie di 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente.

I concorrenti durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 2.000 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso del Corpo sanitario aeronautico dovranno, altresì, dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire la detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, Arma, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal conocorso quei candidati la cui presentazione a visita non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare, o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) Il titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autenticata di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le attuali norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea, per il corso per laureati o in sede di esame per il conseguimento del diploma di scuola superiore per il corso per diplomati.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando.

I partecipanti al concorso, del Corpo sanitario aeronautico, dovranno allegare altresì certificato di abilitazione all'esercizio della professione, qualora ne siano in possesso.

2) Ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti.

3) Per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Nel caso di omessa o erronea indicazione del ruolo e specialità e nel caso che vengano indicati più ruoli e specialità nella domanda di partecipazione, i candidati saranno assegnati d'ufficio dal Ministero al Corpo del genio aeronautico o di commissariato, ruolo e specialità per il quale posseggono il titolo di studio specifico, o all'Arma aeronautica, ruolo servizi, nel caso che il titolo di studio posseduto non rientri tra quelli specificamente previsti per un Corpo, ruolo e specialità.

In tali ipotesi i candidati in possesso di diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità motorizzazione.

Art. 6.

Apposita commissione, nominata con successivo decreto ministeriale, provvederà alla formazione delle graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per Arma, Corpo, ruolo e specialità, tenendo conto dei titoli posseduti dai candidati medesimi e dei punteggi riportati dagli stessi in sede di visita fisio-psico-attitudinale.

Tali graduatorie condizionate all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, saranno, pertanto, formate come segue:

1) per il corso del Corpo sanitario aeronautico in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti.

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio, compreso tra 6,6 punti per la laurea conseguita con 66/110 e 11 punti per la laurea conseguita con 110/110;

c) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,40 punti agli aspiranti in possesso di una specializzazione;

3) 0,20 punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

4) 0,20 punti ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di laurea con il massimo dei punti e la lode;

5) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

7) da 0,10 a 0,30 punti complessivi in base ai criteri di valutazione, che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico o ente di interesse nazionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

2) per i corsi per diplomati in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al grado di idoneità fisica e psico-attitudinale graduata, come precisato all'art. 2, nelle tre categorie di 1ª ottimo - 2ª buono - 3ª sufficiente. Per ognuna delle predette categorie i competenti organi dell'Aeronautica militare indicheranno un punteggio espresso come segue: ottimo da 16 a 20 punti; buono da 6 a 15 punti; sufficiente da 1 a 5 punti;

b) al titolo di studio con l'assegnazione di un punteggio basato sulla media delle votazioni e compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

c) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) 0,70 punti agli orfani dei militari deceduti per causa di servizio;

2) 0,30 punti ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole suddette;

3) 0,30 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

4) 0,20 punti ai concorrenti che risultino in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aliante o del brevetto di pilota di elicottero;

5) 0,10 punti ai candidati partecipanti al concorso nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, che siano in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, oppure del diploma di «Maestro dello sport» rilasciato dal CONI dopo un corso triennale;

6) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica;

7) 0,10 punti ai concorrenti in possesso di attestati, riconosciuti dal Ministero della difesa, comprovanti il superamento del corso di aeromodellismo;

8) da 0,10 a 0,20 punti complessivi in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalla commissione giudicatrice, ai concorrenti in possesso di:

attestati comprovanti la idoneità in concorsi espletati dallo Stato o da altri enti pubblici o da enti di interesse nazionale;

attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

diploma di abilitazione professionale.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano stati riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso di brevetto di pilota di aeroplano, conseguito presso le scuole dell'Aeronautica militare sempre che non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari.

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità aeronautici: i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche.

Art. 7.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico saranno sottoposti agli accertamenti della idoneità fisica e psico-attitudinale, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso gli istituti medico legali della Aeronautica militare.

Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento per diplomati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso il centro di selezione dell'Aeronautica militare; gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti fisici per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, nonchè della idoneità generica al volo, saranno sottoposti, da parte degli organi del predetto centro, ad un insieme di prove tendenti ad accertare i requisiti psico-attitudinali per il servizio in qualità di ufficiale di complemento nel Corpo, Arma, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera «foglio di viaggio» alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a totale carico dei giovani residenti all'estero tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza al confine del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, i candidati risultati idonei agli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, che secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari.

I giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subìto la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato; coloro invece che abbiano già subìto la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente; coloro, invece, che abbiano già subìto la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato» dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al prima comma del presente articolo.

I concorrenti ammessi al corso, che all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio e copia autenticata di esso, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, in luogo del predetto diploma, che abbia, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro della difesa, può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti.

Al termine del corso, che avrà la durata non inferiore a mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi, che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale, saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico, che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione Questi ultimi potranno tuttavia, ottenere la nomina sempre che conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi, di cui sopra, non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutante di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa, su proposta del comando della scuola ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che, pur avendoli superati, non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare saranno destinati a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministro della difesa ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare, che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo d'informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari, che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al concorso allievi ufficiali di complemento, il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del concorso allievi ufficiali di complemento.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità, qualora vengono, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso, ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al concorso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al quarto capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformit àalle disposizioni in vigore.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1979
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 233

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(in carta da bollo L. 2.000)

Al Ministero della difesa- Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . .abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . cod. postale n. . . . . ., tel. n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportate condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università, o istituto, o scuola di . . . . . via . . . . nell'anno (5) . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) . .;

di trovarsi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda alla residenza dell'aspirante stesso, occorre, anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'arma o Corpo cui l'aspirante intende essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la specialità di cui

all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domande per l'ammissione a più di uno dei Corpi (o Arma), ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione dell'Arma o Corpo, ruolo o specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma o Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al corso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dovranno inpegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra Forza armata dovranno darne espressa comunicazione. I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso dei detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti. Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazioni di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Avvertenze

Si invitano i candidati ad inviare, in carta semplice, copia della domanda di partecipazione al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui al presente bando presumibilmente presso la scuola Aeronautica militare di Firenze nelle epoche appresso indicate: gennaio, aprile e settembre 1980.

La suddetta pianificazione potrà subire modifiche in relazione alle esigenze di servizio dell'Aeronautica militare. In ogni caso i vincitori del concorso riceveranno tempestivamente avviso di convocazione ai corsi di cui trattasi con l'indicazione della sede del corso e della data di presentazione.

(6585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di clinica chirurgica II (cattedra di chirurgia toracica) . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di II clinica chirurgica (cattedra di chirurgia toracica), facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6651)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Aluffi Antonello, nato a Roma il 30 aprile 1942 . . . . punti 98 su 100
2. Barra Francesco, nato a Napoli il 26 aprile 1942 . . . . » 93 »
3. Giordani Gian Luigi, nato a Bologna il 2 agosto 1942 . . . . » 93 »
4. Lo Russo Gianpaolo, nato a Palermiti il 21 settembre 1941 . . . . » 93 »
5. Nicolini Dilva, nata a Zara il 5 febbraio 1940 . . . . » 93 »
6. Recanatini Liliana, nata a Milano il 30 marzo 1942 . . . . » 93 »
7. Caprioli Giulio, nato a Treviglio il 23 novembre 1940 . . . . » 90 »
8. Leonardi Marco, nato a Roma il 23 maggio 1944 . . . . » 90 »
9. Montesi Alfeo, nato a Pesaro il 20 giugno 1942 . . . . » 90 »
10. Devicienti Angelo Raffaele, nato a Mesagne il 10 ottobre 1942 . . . . . . » 87 »
11. Fazio Antonio, nato a Varazze il 26 luglio 1940 . . . . » 87 »
12. Pruni Roberto, nato a Bologna il 30 settembre 1941 . . . . » 87 »
13. Siciliano Antonio, nato a Reggio Calabria l'11 gennaio 1934 . . . . . . » 87 »
14. Costanzo Giuseppe Sergio, nato a Castelvetrano il 14 giugno 1943 . . . . . » 84 »
15. Dal Pozzo Maurizio, nato ad Arezzo il 16 settembre 1942 . . . . » 84 »
16. Lupi Gianlupo, nato a Roma il 2 marzo 1941 . . . . » 84 »
17. Maestri Quinto, nato a Cesena il 30 dicembre 1921 . . . . » 84 »
18. Monti Carlo, nato a Vergiate il 21 giugno 1942 . . . . » 84 »
19. Pastore Gualtiero, nato a Borgomanero il 22 gennaio 1943 . . . . » 84 »
20. Peretti Giancarlo, nato a Povo il 19 agosto 1942 . . . . » 84 »

21. Raja Gigliola, nata a Palermo il 31 maggio 1920	punti 84 su 100
22. Copelli Amedeo, nato a Parma il 20 maggio 1941	» 81 »
23. D'Agostino Francesco, nato a Roggiano Gravina il 4 novembre 1938	» 81 »
24. Faccioli Fabio, nato a Vergato il 19 giugno 1931	» 81 »
25. Natali Filippo, nato a Corridonia il 27 agosto 1939	» 81 »
26. Balli Mario, nato a Modena il 9 giugno 1940	» 78 »
27. Crivellaro Carlantonio, nato a Vera il 6 aprile 1933	» 78 »
28. Falappa Piergiorgio, nato a Cingoli il 2 maggio 1942	» 78 »
29. Fiorentini Franco, nato a Ferrara il 22 dicembre 1941	» 78 »
30. Gervasio Antonio, nato a Gottolengo il 23 novembre 1941	» 78 »
31. Livraghi Tito, nato a Milano il 30 luglio 1942	» 78 »
32. Martina Giuseppe Antonio nato a Sandonaci il 25 settembre 1940	» 78 »
33. Scutellari Pier Nuccio, nato a Ferrara il 5 luglio 1942	» 78 »
34. Zorzi Franco, nato ad Adria il 30 maggio 1931	» 78 »
35. Cavani Paolo, nato a Castiglione del Lago il 21 marzo 1941	» 75 »
36. Cellini Numa, nato a Ripatransone l'8 novembre 1941	» 75 »
37. Damiani Sandro, nato ad Asmara l'11 ottobre 1942	» 75 »
38. Iorizzo Cornelio, nato a Villanova del Battista l'8 febbraio 1937	» 75 »
39. Barca Antonio, nato a Francofonte il 7 dicembre 1939	» 70 »
40. Berti Angelo, nato ad Ottobiano il 29 luglio 1936	» 70 »
41. Carafa Vincenzo, nato a San Severo il 18 giugno 1942	» 70 »
42. Ferrera Vittorio, nato a Palermo il 26 dicembre 1935	» 70 »
43. Marino Tullio, nato a Roma l'8 gennaio 1926	» 70 »
44. Paterno Enrico Pasquale Luigi Mario, nato ad Isernia il 29 gennaio 1941	» 70 »
45. Pugliese Francesco, nato a Martina Franca l'8 febbraio 1938	» 70 »
46. Venezia Giuseppe, nato a Iglesias l'11 gennaio 1940	» 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5475)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa aministia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, da segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono altresì produrre, nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20, 21 e 22 dicembre 1979, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte, sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del « Corpus Iuris » e delle « Institutiones di Gaio » — il tutto in edizione senza note nè richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non

oltre il termine dell'11 dicembre 1979, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertuna di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissione dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun condidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il presidente f.f.: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1979
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 94

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il presidente f.f.: COSTA

(6626)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

L'ufficio del medico provinciale di Milano ha bandito pubblico concorso per il conferimento dei seguenti posti di ufficiale sanitario: Carate Brianza, Cinisello Balsamo, Codogno, Cologno Monzese, Legnano, Magenta e Melzo.

La data di scadenza della documentata istanza è fissata al sessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli interessati possono chiedere notizie all'ufficio del medico provinciale di Milano sito in corso Italia n. 52.

(6657)

Sostituzione di componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rho.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 153/SAN/MI/78 del 14 settembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona « Milano esterno nord nord-ovest 1 » Rho;

Considerata la necessità di modificare il predetto decreto nel senso di sostituire il prof. Enea Suzzi Valli, ufficiale sanitario di Milano recentemente scomparso;

Vista la designazione del C.S.Z. di Rho;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il prof. Carlo Volpato, ufficiale sanitario del comune di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del C.S.Z. « Milano esterno nord nord-ovest 1 » Rho, in sostituzione del prof. Enea Suzzi Valli recentemente scomparso.

Il presidente di detto C.S.Z. « Milano esterno nord nord-ovest 1 » Rho è incaricato alla esecuzione del presente decreto.

p. *Il presidente*: EBOLI

(6154)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

Il medico provinciale informa che con decreto del 20 giugno 1979, n. 2350, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Canicattì, Cianciana, Favara.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30 settembre 1979.

(6343)

OSPEDALI «A. AJELLO E B. NAGAR» DI MAZARA DEL VALLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia (a tempo definito);

un posto di primario di pediatria (a tempo definito);

un posto di aiuto di medicina (a tempo definito);

un posto di aiuto di cardiologia (a tempo pieno);

due posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di pediatria (a tempo definito);

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(2279/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «V. MONALDI» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(2272/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

cinque posti di assistente di chirurgia generale di cui tre addetti al servizio di guardia medica, pronto soccorso e chirurgia di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2273/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(2277/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto dell'istituto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2278/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI SALEMI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Salemi (Trapani).

(2275/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. BANTI - SALVIATINO» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di pediatria medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di pediatria medica presso l'ospedale infantile del Salviatino (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(2276/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(2274/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(2255/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARIA » DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(2256/S)

OSPEDALE CIVILE DI VETRALLA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vetralla (Viterbo).

(2257/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia, di cui uno addetto al funzionamento del D.E.A.;

tre posti di aiuto di medicina generale, di cui uno addetto al funzionamento del D.E.A.;

tre posti di assistente di medicina generale, di cui due addetti al funzionamento del D.E.A.;

un posto di assistente di chirurgia generale, addetto al funzionamento del D.E.A.;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione, di cui due addetti al funzionamento del D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(2261/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di assistente analista;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente emotrasfusionale;
un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(2266/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(2267/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2258/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2259/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(2260/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(2285/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(2268/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo fisioterapista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(2269/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente della quarta divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della quarta divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Catania.

(2270/S)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(2271/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1979, n. **19.**

Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzata, per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 17 e 22 della stessa legge, la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV, il cap. 3316 con la denominazione: « Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8, 9, 12, 17 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modificazioni » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (rubrica n. 10 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1979

COMELLI

(4914)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. **23.**

Prosecuzione degli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 17 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di proseguire gli interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice previsti dall'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposto uno stanziamento di lire 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.

L'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1979 è utilizzata per il pagamento di rate del concorso regionale negli interessi relativi a mutui agevolati concessi dagli istituti di credito a norma dell'art. 7 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, che non trovino copertura negli stanziamenti recati da tale legge.

Art. 2.

Il concorso regionale negli interessi su mutui di cui al precedente articolo sono concessi dalla giunta regionale con proprie deliberazioni con le modalità e nelle misure stabilite dall'art. 8 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, modificato dalla legge regionale 24 aprile 1975, n. 42.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti recati dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, relativamente agli esercizi dal 1979 al 1988. L'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21, è abrogato.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 011201095. — Fidejussione a garanzia di prestiti di cui all'art. 2 legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21	L. 200.000.000	
Fondo finale cassa . . .	—	L. 200.000.000
	L. 200.000.000	L. 200.000.000
In aumento:		
Cap. 011201075. — Contributi su mutui per lo sviluppo della proprietà coltivatrice	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 aprile 1979

p. *Il presidente*
CORTESE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. **24.**

Partecipazione azionaria alla Società delle autostrade di Venezia e Padova S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 17 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alla Società delle autostrade Venezia e Padova - S.p.a. di realizzare il suo programma di miglioramento della viabilità che prevede tra l'altro anche la costruzione di raccordi dell'arteria autostradale con l'area portuale ed aeroportuale di Venezia, raccordi che rappresentano un notevole interesse regionale per i riflessi nei settori del turismo, del trasporto e del commercio, nonchè sotto l'aspetto dell'assetto del territorio, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della predetta società per un numero massimo di 59.949 e per un valore complessivo massimo di L. 167.857.200.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 167.857.200, si fa fronte mediante l'utilizzo di pari importo del cap. 096209750: « Fondo globale spese di investimento normali (Partita: partecipazione alla Società autostrade Venezia e Padova) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, a norma del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 097009881. — Partecipazione azionaria alla Società delle autostrade di Venezia e Padova S.p.a. (capitolo di nuova istituzione). (Spesa finanziata a norma del quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	L. 167.857.200	L. 167.857.200
Fondo finale di cassa .	—	L. 167.857.200
	L. 167.857.200	L. 167.857.200

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 aprile 1979

p. *Il presidente*
CORTESE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. 25.

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, sulle aree attrezzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, che ha modificato l'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, si applicano anche a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane ammessi ai finanziamenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, qualora agli stessi non sia stato ancora erogato il finanziamento concesso.

Nei casi in cui nel testo della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, si fa riferimento a consorzi tra imprese artigiane, si intendono tali anche i consorzi costituiti in qualsiasi forma con la partecipazione di altre piccole imprese purchè queste non superino il limite massimo di un terzo di tutte le imprese associate.

Art. 2.

Per la ripartizione dello stanziamento disposto con la legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, le richieste devono, in ogni caso, pervenire alla giunta regionale non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Concorrono alla ripartizione predetta, anche le domande comunque già pervenute ai sensi e agli effetti della legge regionale 9 giugno 1975, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 aprile 1979

p. *Il presidente*
CORTESE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. 26.

Norme regionali in materia di distributori di carburante.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di distributori di carburante delegate alla Regione ai sensi dell'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate ai comuni, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, ad eccezione di quella di contenuto programmatico già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

La Regione ed i comuni nell'esercizio delle rispettive competenze devono osservare le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme per l'esecuzione del citato art. 16.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinerà le direttive che, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni dovranno osservare nell'esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determinerà, inoltre, i criteri generali previsti all'articolo 54, lettera *d*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che i comuni dovranno osservare nell'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante loro attribuiti dal decreto medesimo.

Art. 5.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo di cui ai precedenti articoli 3 e 4 la giunta regionale dovrà tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

a) garanzia del pubblico servizio in relazione a:

esigenze del traffico;

sviluppo commerciale, turistico, industriale ed urbanistico del territorio regionale;

necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici;

recupero dei valori storici ed ambientali dei centri storici;

b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;

c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli impianti.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 aprile 1979

p. *Il presidente*
CORTESE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1979, n. **27.**

Partecipazione della Regione ad una iniziativa culturale promozionale in Francia e alla celebrazione del secondo centenario della nascita di Ugo Foscolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, realizza a Parigi e in altre città della Francia una iniziativa riguardante l'editoria storica e contemporanea veneziana e veneta e connesse manifestazioni culturali.

La Regione partecipa inoltre, in collaborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, alle celebrazioni relative al secondo centenario della nascita di Ugo Foscolo.

Art. 2.

Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa complessiva di L. 78.000.000 così ripartita:

a) L. 60.000.000 per la realizzazione dell'iniziativa promozionale in Francia;

b) L. 18.000.000 per le celebrazioni foscoliane.

I provvedimenti di attuazione delle manifestazioni sono adottati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 78.000.000 dal cap. 196219740: « Fondo globale spese correnti normali » (partita: interventi per il potenziamento delle attività culturali) del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 al quale vengono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219740. — Fondo globale spese correnti normali	L. 78.000.000	
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 78.000.000
	L. 78.000.000	L. 78.000.000
In aumento:		
Cap. 051205066. — Partecipazione della Regione ad una iniziativa culturale promozionale in Francia. (Capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 60.000.000	L. 60.000.000
Cap. 051205067. — Partecipazione della Regione alle celebrazioni del secondo centenario foscoliano. (Capitolo di nuova istituzione) . . .	» 18.000.000	» 18.000.000
	L. 78.000.000	L. 78.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 13 aprile 1979

TOMELLERI

(4291)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791970)